



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Prot. n. 3613/2018

Ordinanza n. 20 del 17/07/2018

IL SINDACO

- Vista l'istanza prot. n. 1942 del 13/04/2018 presentata dal Sig. Poscente Stefano, in qualità di Presidente del Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmelo, relativa all'effettuazione della manifestazione a carattere temporaneo denominata "Festa Madonna del Carmelo" che si terrà nel Comune di Castel Sant'Angelo (RI), nella frazione di Vasche, loc. Lago Paterno, nei giorni 20, 21 e 22 Luglio 2018;
- Vista l'istanza prot. n. 3153 del 21/06/2018 tesa al rilascio della licenza ex art. 57 TULPS per incendiare in data 22/07/2018, in occasione dei predetti festeggiamenti, fuochi artificiali presso il Lago di Paterno;
- Visto il Verbale della C.T.P.E. del 07/07/2011 che esprime parere favorevole all'accensione di fuochi artificiali nel sito di cui all'istanza prot. n. 3153 del 21/06/2018;
- Vista la nota della Prefettura di Rieti prot. n. 0006334 del 18/04/2012 con la quale veniva comunicato all'Ente che la Commissione Provinciale in Materia di Armi e Sostanze Esplosivi ed Infiammabili nella seduta del 26 marzo 2012, ha ratificato l'idoneità permanente allo sparo dei fuochi artificiali del sito Lago di Paterno (foglio 20, 22; particelle 126, 159 e siti tra le particelle 125 e 127, nonché le tre posizioni in acqua poste rispettivamente a 35 metri a confine dalla particella 120 e 841, a 22 metri dalla particella 126 e a 20 metri a confine est della particella 125);
- Vista l'autorizzazione rilasciata in data 14/07/2018 con nota prot. n. 3610 del 17/07/2018 al pirotecnico Sig. Morsani Telesforo per l'accensione di fuochi d'artificio in loc. Lago di Paterno in data 22 Luglio 2018;
- Ritenuto necessario regolare la circolazione nel tratto di Strada Comunale che costeggia il Lago di Paterno (lato nord) dall'incrocio con la Strada Provinciale 13 fino all'incrocio con Via Tito Flavio Vespasiano, al fine di garantire l'interdizione al traffico veicolare e pedonale nell'area di accensione dei fuochi;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30/04/1992 n° 285 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e s.m.i.;
- Vista la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 30/12/1999 n. 507;
- Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C.n. 23 del 29/6/2010 e s.m. e i.;
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

1. **Il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli e pedoni** nella strada comunale che costeggia il lago di Paterno (lato nord), nel tratto compreso tra l'incrocio con la Strada Provinciale 13 e l'incrocio con Via Tito Flavio Vespasiano, nei giorni e negli orari sotto riportati:
 - 22 Luglio 2018, dalle ore 8.00 e seguenti, fino a cessata esigenza.

Dal divieto sono esclusi i mezzi e il personale abilitato della ditta Pirotecnica Morsani s.r.l., i mezzi e il personale di polizia, i mezzi e il personale antincendio e i mezzi e il personale di soccorso.

Qualora venissero meno i presupposti per cui è stata emanata la presente ordinanza (es. annullamento dello spettacolo pirotecnico per maltempo o per altri motivi) il transito e la sosta nel tratto di strada sopra citato verrà ripristinato senza necessità di ulteriori atti.

Qualora la ditta Pirotecnica Morsani s.r.l. inizi le operazioni di allestimento dello spettacolo pirotecnico in ritardo rispetto all'orario previsto dalla presente ordinanza, la chiusura al transito e alla sosta nel tratto sopra citato sarà posticipata in base all'effettiva necessità.

Si precisa che il personale abilitato della ditta Pirotecnica Morsani s.r.l. è obbligato a sorvegliare il sito dall'inizio dell'allestimento fino a bonifica ultimata.

2. L'apposizione di apposita segnaletica.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. N. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1304;

oppure in via alternativa

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e notificato:

- alla ditta Pirotecnica Morsani s.r.l.;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Cittaducale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Castel Sant'Angelo, li 17/07/2018

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO	
Provincia di Rieti	
Cron.	376
Publicato dal	19.07.2018
al	18.08.2018 per giorni 30
consecutivi.	



Via Nazionale I, 70 - 02010 - Castel Sant'Angelo



Il Sindaco

Luigi Taddei

comune@comune.castelsantangelo.ri.it